

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 145/01/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente Mo. Vi. con atto del 26.10.2010 proponeva ricorso (Nr. 1579.10) contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Controlli, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione nr. 20081 T004641000 notificata il 22.03.2010.

Con il predetto, l'Ufficio rettificava i valori dichiarati nell'atto di compravendita a rogito notaio Brighina del 15.04.2008, registrato il 22.04.2008, serie 17 nr. 004541, rideterminando il valore di avviamento da € 80.000,00 ad € 199.782,00 con una variazione in aumento di € 119.782,00 con conseguenti maggiori imposte di € 3.593,00 oltre ad interessi e sanzioni per € 7.962,45. La ricorrente, già titolare della ditta individuale Mo. Vi. caffè Millennium, esercente l'attività di bar tavola fredda, con rivendita di tabacchi nr. 4 e ricevitoria lotto nr. VA 5806, corrente a Cuveglio (VA) in Via Battaglia San Martino nr. 34 cedeva l'intero complesso aziendale a Lang Astrid con due atti di compravendita, il primo in data 26.02.2008 concernente il bar tavola fredda e il secondo in data 15.04.2008 la ricevitoria e la rivendita di tabacchi.

La contribuente contesta il metodo usato dall'Ufficio per la determinazione dell'avviamento e fa presente che sebbene la vendita sia avvenuta in due momenti diversi, il 26.02 e il 14.04.08 l'oggetto della compravendita è il complesso aziendale costituito sia del ramo bar tavola fredda, sia della ricevitoria lotto e rivendita tabacchi, attività complessivamente svolta nello stesso locale di Cuveglio.

La vendita in due momenti separati si è resa necessaria a seguito dei tempi più lunghi di istruttoria della pratica da parte del Monopolio. Il calcolo del valore di avviamento è stato comunque eseguito su tutto il complesso aziendale con il metodo della redditività media applicato alla media dei ricavi. Il risultato della valutazione è coincidente con quello ottenuto dagli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate in relazione al primo atto di compravendita: la presunta divergenza inizia e u causata da un equivoco in cui incorse l'ufficio, in quanto calcolò il valore su tutto il complesso, ma lo confrontò esclusivamente alla prima vendita che era stata solo parziale. Però, una volta consegnata all'ufficio procedente tutta la documentazione relativa ai due atti, di compravendita (26.02.08-15.04.08), ai corrispettivi del triennio comprensivi sia dei proventi del bar che degli aggi, ai redditi del triennio ottenuti sulla base di tutti ricavi (bar ed aggi) e tutti i costi (comuni al bar ed agli aggi), fu lo stesso ufficio a riconoscere l'errore logico e ad annullare completamente il proprio atto di rettifica e liquidazione.

La ricorrente contesta il metodo usato dall'ufficio per la determinazione dell'avviamento, e chiede l'annullamento dell'atto impugnato e in subordine, la riduzione del valore accertato. L'Ufficio, costituitosi in data 07.12.2010, fa presente che ha rettificato il valore, ai sensi dell'art. 52 del DPR 131/19786, alla luce della capacità di reddito manifestata dalla parte venditrice nel triennio precedente la cessione ed applicando al volume d'affari medio riferito a tale periodo, le percentuali di incasso annuo elaborato dalla FIMAA di Milano Associazione degli Agenti di affari in mediazione.

L'ufficio fa presente, inoltre, che in fase istruttoria, ha inviato alla cedente il questionario nr. 6 del 01.03.2010 notificato il 04.03.2010 con la richiesta della documentazione contabile utile al controllo del valore dichiarato. La ricorrente in data 17.03.2010, rispondeva che la documentazione richiesta era stata già prodotta per un precedente accertamento. Nel 2008, infatti, aveva venduto prima il ramo d'azienda bar - tavola fredda e poi la tabaccheria - ricevitoria lotto, sempre allo stesso acquirente.

L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio ed onorari di causa. All'udienza del 27.06.2011, la vertenza veniva trattata in camera di consiglio.

Trattasi nel caso in esame di vendita da parte della ricorrente, del complesso aziendale, sito nel Comune di Cuveglio, costituito sia del ramo Bar tavola fredda, sia dalla Ricevitoria lotto e rivendita tabacchi.

Al riguardo, va precisato che la cessione di tale complesso aziendale, è avvenuta con due atti di compravendita separati: il primo in data 26.02.2008 e riguardava il bar tavola fredda e il secondo in data 15.04.2008 e riguardava la ricevitoria e la rivendita di tabacchi.

La vendita di tale complesso aziendale, sebbene sia avvenuta in due momenti diversi, ha avuto per oggetto la compravendita dell'intero complesso aziendale del quale facevano parte non solo il ramo bar tavola fredda, ma anche la ricevitoria e rivendita tabacchi.

Del resto, entrambe le attività, venivano svolte nello stesso locale di Cuveglio e la vendita in due momenti separati si è resa necessaria per il fatto che l'istruttoria della pratica, da parte del Monopolio, ha richiesto tempi più lunghi, rispetto a quelli per la vendita del bar tavola fredda. Per quanto concerne il valore dell'avviamento attribuito dall'ufficio, a parere del collegio, appare effettivamente alquanto eccessivo, considerato che l'azienda è localizzata nel Comune di Cuveglio, piccolo centro della Valcuvia, con alcune migliaia, circa, di abitanti, nel quale vi sono quattro rivendite di tabacchi e tutte sono parti integranti di un bar tavola fredda, il che certamente costituisce un limite per i relativi guadagni.

D'altra parte, si fa notare che il metodo reddituale applicato, sia dal contribuente sia dall'ufficio nella prima fase, è senz'altro corretto ed è giunto a rappresentare il valore dell'azienda ceduta. Inoltre, la rappresentazione del reddito annuale corrisponde al vero, in quanto negli anni in esame il contribuente ha superato il sistema degli "studi di settore", ottenendo sempre un reddito congruo. In proposito, si osserva che l'ufficio non può limitarsi a determinare il valore aziendale sulla base di un mero calcolo matematico, prendendo in considerazione la media degli ultimi tre periodi di imposta.

L'adozione di questo criterio è stato censurato dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla C.T.C. (cfr. sentenza 24.10.88 nr. 6955, sentenza 21.06.90 nr. 4857), la quale, in più occasioni, ha affermato che nella determinazione del valore di un'azienda trasferita, l'avviamento non può essere valutato adottando formule astratte e generali, senza tenere conto delle particolari e concrete esigenze del complesso aziendale e degli elementi che concorrono alla formazione dello stesso, compresi i costi di gestione (in proposito anche C.T.R. della Lombardia sez. XXII con sentenza 09.07.98).

Appare di giustizia compensare le spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso di Mo. Vi. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Prov. di Varese - e dichiara la compensazione delle spese processuali.